



# Associazione Volontari RONCA BATTISTA

Sociale culturale Protezione Civile



## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI RONCA BATTISTA

Il giorno 29/11/2022, alle ore 18,00, presso la sede associativa si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Volontari Ronca Battista per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

**modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" relativo all'iscrizione RUNTS presso la Regione Basilicata.**

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di 18 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Calabrese Francesco Rocco e quale Segretario il/la sig. Nigro Domenico.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie , spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità con voto favorevole di 18 soci delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



Rocco Cimmino  
NOTAIO

Repertorio n. 6018 Raccolta n. 4646  
ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO PER  
L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE DI "AS-  
SOCIAZIONE VOLONTARI RONCA BATTISTA"  
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a MELFI  
in data 14/02/2023  
al numero 518  
serie IT

Il quattordici febbraio duemilaventitrè in Melfi e nel mio studio.

Innanzi a me ROCCO CIMMINO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, residente in Melfi con studio al Corso Garibaldi n. 27,

#### SI COSTITUISCE

L' "ASSOCIAZIONE VOLONTARI RONCA BATTISTA", con sede in Melfi alla Piazza Festa Campanile c/o il Palazzo di Citta del Comune di Melfi, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato nonché considerata ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/977 giusta deliberazione n. 1007 della Giunta della Regione Basilicata del 18/06/2008, codice fiscale e P.IVA n. 93019840763, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante Carlo PIERRO, nato a Salerno il 30 giugno 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dal vigente statuto.

Dell'identità personale del costituito io notaio sono certo.

#### PREMESSO

- che l'assemblea dell' "ASSOCIAZIONE VOLONTARI RONCA BATTISTA" ha provveduto ad adottare il nuovo statuto associativo, al fine di adeguare lo stesso alla normativa di cui al "Codice del terzo Settore" disciplinato dal D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni; statuto registrato a Melfi in data 30.11.2022 al n. 792;
- che è intenzione della sopra menzionata associazione di proseguire l'iter legale al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Del Terzo Settore (c.d. RUNTS);
- che ai sensi dell'articolo 22 del Codice Del Terzo Settore, al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS, occorre apposita attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio minimo, ammontante, nel caso delle associazioni, ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

#### SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il sig. Carlo Pierro, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione "ASSOCIAZIONE VOLONTARI RONCA BATTISTA", al fine di procedere all'iscrizione nel RUNTS dell'associazione medesima, mi consegna, chiedendo di riceverle in deposito:

- numero una relazione di perizia con valutazione commerciale redatta in data 26.01.2023 da Ruggiero Sebastian, nato a Venosa il 24 settembre 1975, iscritto all'albo nazionale dei periti assicurativi con il numero 5773, asseverata con verbale ricevuto dal funzionario giudiziario presso il Giudice di Pace di Melfi in data 26.01.2023 n. 93/2023, avente ad oggetto la valutazione commerciale del veicolo Mitsubishi L 200, Targa BG086DS; aggiornata ad una data non anteriore a 120 (centoventi) giorni rispetto ad oggi. Valore peritale attribuito euro 2.900 (duemilanovecento);
- numero una relazione di perizia con valutazione commerciale redatta in data 26.01.2023 da Ruggiero Sebastian, nato a Venosa il 24 settembre 1975, i-

La presente copia, composta di 16-  
fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firm  
e si rilascia per uso Cassa di Melfi  
Melfi, 15 febbraio 2023



scritto all'albo nazionale dei periti assicurativi con il numero 5773, asseverata con verbale ricevuto dal funzionario giudiziario presso il Giudice di Pace di Melfi in data 26.01.2023 n. 94/2023, avente ad oggetto la valutazione commerciale del veicolo Subaru Forester, Targa FW848VC; aggiornata ad una data non anteriore a 120 (centoventi) giorni rispetto ad oggi. Valore peritale attribuito euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero);

- numero una relazione di perizia con valutazione commerciale redatta in data 26.01.2023 da Ruggiero Sebastian, nato a Venosa il 24 settembre 1975, iscritto all'albo nazionale dei periti assicurativi con il numero 5773, asseverata con verbale ricevuto dal funzionario giudiziario presso il Giudice di Pace di Melfi in data 26.01.2023 n. 95/2023, avente ad oggetto la valutazione commerciale del veicolo Iveco Fiat 40-10WM, Targa EB017YW; aggiornata ad una data non anteriore a 120 (centoventi) giorni rispetto ad oggi. Valore peritale attribuito euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero);

- numero un estratto conto del 14.02.2023 conto corrente n. 139 in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. filiale di Melfi con saldo attivo al 30.12.2022 di euro 59.763,83 (cinquantanovemilasettecentosessantatré virgola ottantatré), e dunque aggiornato ad una data non anteriore a 120 (centoventi) giorni rispetto ad oggi.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio ricevo tali documenti, e allego gli stessi al presente atto sotto le lettere "A", "B", "C", "D".

Io sottoscritto Notaio, verificata sulla base di dette perizie e del citato estratto conto la consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, attesto che risulta rispettato il requisito patrimoniale minimo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), e che pertanto sussistono i presupposti per procedere all'iscrizione nel Registro Nazionale Unico Del Terzo Settore.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 (esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo).

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura, unitamente agli allegati, alla parte costituita che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici.

F.to: Carlo Pierro - ROCCO CIMMINO NOTAIO (SIGILLO)



ASSOCIAZIONE VOLONTARI  
**RONCA BATTISTA**  
SOCIALE CULTURALE PROTEZIONE CIVILE



# STATUTO

IL PRESENTE STATUTO CONSTA DI N°12 PAGINE COMPRESA LA PRESENTE

censita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile uff. Volontariato Prot. 68853 del 28.10.08  
Iscrizione Registro Regionale Organizzazioni di volontariato con D.G.R. n° 1007 del 18.06.08

Piazza P. Festa Campanile (Palazzo di Città) 85025 Melfi - Tel. e Fax 0972.251302 - [www.roncabattista.com](http://www.roncabattista.com)  
email: [info@roncabattista.com](mailto:info@roncabattista.com) - [info@pec.roncabattista.com](mailto:info@pec.roncabattista.com) - Cod. IBAN: IT07 X010 0542 1000 0000 0000 139

## **INDICE**

- Art.1. Costituzione, Denominazione e sede
- Art.2. Statuto
- Art.3. Efficacia dello statuto
- Art.4. Interpretazione dello statuto
- Art.5. Finalità e Attività
- Art.6. Ammissione
- Art.7. Diritti e doveri degli associati
- Art.8. Volontario e attività di volontariato
- Art.9. Perdita della qualifica di associato
- Art.10. Gli organi sociali
- Art.11. L'assemblea
- Art.12. Compiti dell'Assemblea
- Art.13. Assemblea ordinaria
- Art.14. Assemblea straordinaria
- Art.15. Consiglio Direttivo
- Art.16. Il Presidente
- Art.17. Organo di Controllo
- Art.18 Organo di Revisione legale dei conti
- Art.19. Libri sociali
- Art.20. Risorse economiche
- Art.21. I beni
- Art.22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- Art.23. Bilancio
- Art.24. Bilancio sociale
- Art.25. Convenzioni
- Art.26. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
- Art.27. Responsabilità della organizzazione
- Art.28. Assicurazione dell'organizzazione
- Art.29. Devoluzione del patrimonio
- Art.30. Disposizioni finali
- Art.31. Norma transitoria

### **Art.1. Costituzione, denominazione e sede**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (Ets) denominato: <<ASSOCIAZIONE VOLONTARI RONCA BATTISTA ODV>>, di seguito denominata Associazione, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in piazza Pasquale Festa CAMPANILE c/o Palazzo di Città nel comune di Melfi (Pz)

L'Associazione può istituire sedi periferiche e/o operative.

### **Art.2. Statuto**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **Art.3. Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **Art.4. Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **Art.5. Finalità e Attività**

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguendo il bene comune elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale e favorendo la partecipazione mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017, esercitate prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono:

- (i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- (y): protezione civile ai sensi della legge 24/febbraio/1992 n°225 e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

- L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità sociali in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e nei dispositivi legislativi che regolano la materia del volontariato (legge 11/8/1991 n.266)
- L'Associazione Volontari Ronca Battista effettua studi, ricerche, iniziative ed interventi intesi a promuovere e valorizzare le professionalità di chi attua la sua attività professionale o la sua attività di Volontariato nell'ambito della protezione civile o in attività strettamente connesse alla protezione civile. Promuove iniziative ed interventi volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico nei settori della protezione civile, della sicurezza e del soccorso.
- Promuove ogni iniziativa utile a formare e realizzare assistenza nelle attività di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione Civile, lotta agli incendi e promuove e realizza programmi di studi e di ricerche finalizzati alla protezione civile, anche in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università e altre Associazioni; promuove e svolge attività di formazione e di informazione in materia di protezione civile, di sicurezza e soccorso, anche attraverso la realizzazione di corsi di formazione a livello base e specialistico.
- L'Associazione può stipulare apposite convenzioni con Enti Locali, associazioni e organizzazioni pubbliche e private. Svolge attività promozionali del Volontariato assicurando loro un valido sostegno.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, beni di prima necessità in caso di calamità naturali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata e Nazionale.

#### **Art.6. Ammissione**

- Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche o giuridiche disposte a concorrere al proseguimento di tali scopi mediante iscrizione al registro dei soci.
- Persone fisiche di età minima 18 anni;
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.
- L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati;
- In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola;

- L'aspirante associato può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione;
- L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso;
- Non è ammessa la categoria di associati temporanei;
- La quota sociale non è richiesta.

### **Art.7. Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

#### **Hanno il diritto di:**

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo 18
- votare in Assemblea;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

#### **e il dovere di:**

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione, suppellettili, automezzi e vestiario (DPI compresi).

### **Art.8. Volontario e attività di volontariato**

L'associato Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

### **Art.9. Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla

cancellazione dal libro dei soci con pari decorrenza.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

Costituiscono gravi motivi di esclusione: l'arrecare danni morali o materiali all'organizzazione, suppellettili, automezzi e vestiario (DPI compresi), contravvenire alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere legalmente adottate dagli organi dell'associazione, l'esporsi a rischi di inutile contenzioso l'associazione.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o Pec, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'assemblea provvede entro i successivi trenta giorni.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato entro dieci giorni, il quale viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data di deliberazione.

L'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro mesi sei dal giorno della notifica della deliberazione.

### **Art.10. Gli organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo ( eventuale- nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del D Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione ( eventuale- nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **Art.11. L'assemblea**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati.

E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche mezzo e-mail o social, in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione mediante avviso scritto (lettera, e-mail o social) da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, social, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, dell'atto costitutivo, lo scioglimento dell'organizzazione, la liquidazione dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **Art.12. Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- elegge il Presidente

## **Art.13. Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art.14. Assemblea Straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e l'atto costitutivo dell'organizzazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno  $\frac{2}{3}$  degli associati.

#### **Art.15. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7(sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 (due) mandati, salvo indicazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e convenzioni inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

### **Art.16. Il Presidente**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (quattro anni), e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, su parere del Consiglio Direttivo, nomina il Segretario.

### **Art.17. Organo di Controllo**

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'Art.30, comma 2 del D.Lgs 117/2017, l'assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi di tali condizioni, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'Art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi ed almeno uno dei supplenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge dello statuto e sui principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 Giugno 2001 n° 231, qualora applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo agli Artt. 5,6,7,8 del C.T.S. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del C.T.S.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezioni e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, l'assemblea dei soci nomina l'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **Art. 18 Organo di revisione legale dei conti**

L'assemblea, qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'Art. 31 , comma 1 del D.Lgs 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'assemblea dei soci può nominare il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **Art. 19 Libri sociali**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 5 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione

### **Art. 20 Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 21 I beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

## **Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **Art.23 Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal revisione Contabile e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## **Art. 24 Bilancio sociale**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **Art. 25 Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **Art. 26 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## **Art. 27 Responsabilità della Organizzazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

## **Art. 28 Assicurazione dell'Organizzazione**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

### Art. 29 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### Art. 30 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### Art. 31 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS/ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI MERITO  
UFFICIO TERZIARIO DI MERITO  
REG TO AL NUM. 742 SOMME 3  
IMPOSTE LIQUIDE PER € 850,00  
Data 30-11-2022

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO \*  
Vito CARRIERO